

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1984

### Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana

ONOREVOLI SENATORI. — 1) Da molto tempo le forze politiche e sociali hanno avvertito l'assoluta esigenza di assicurare la partecipazione popolare all'attività di promozione e tutela degli emigrati italiani, che spesso si sentono emarginati sia dalla società d'origine, dalla quale si sono allontanati sotto la spinta di necessità primarie di vita, sia dall'ambiente del Paese ospitante.

Invero, sotto tale profilo, la vigente normativa e, in particolare, l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si è dimostrata del tutto carente, rimettendo alla discrezionalità dei consoli l'istituzione e il funzionamento dei comitati consolari, la cui composizione non garantisce in alcun modo una reale rappresentativa delle collettività italiane all'estero e i cui poteri appaiono mal definiti, confusi e insufficienti.

Tale stato di cose venne a suo tempo denunciato dalla Conferenza nazionale della emigrazione del 1975, la quale approvò alla unanimità un documento unitario chiedendo un rinnovamento profondo, su basi democratiche ed elettive, del sistema dei comitati consolari.

L'esigenza di una radicale e organica riforma si accorda con l'obiettivo di conferire maggiore peso e autorevolezza politica all'istituendo Consiglio generale degli italiani all'estero, obiettivo realisticamente raggiungibile solo affidandone la composizione ad un meccanismo elettorale di secondo grado.

2) Verso la direzione sopraillustrata nelle linee generali si sono mossi i principali partiti politici, i quali nella VIII legislatura hanno presentato quattro proposte di legge di analogo contenuto (Berlinguer, Craxi, Tremaglia, Zaccagnini), che sono state unificate

in un testo approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato.

Peraltro, se sugli obiettivi generali le linee designate dalle diverse parti apparvero pienamente convergenti e ottennero anche il consenso del Governo, non altrettanto può dirsi per quanto attiene al contenuto di alcune soluzioni concrete, tanto è vero che il Senato ritenne necessario proporre modifiche di sostanza al testo licenziato dalla Camera dei deputati, in particolare sui compiti dei comitati, sulla loro composizione e sulle modalità di elezione.

Le maggiori difficoltà incontrate nella messa a punto di un testo, che sia allo stesso tempo coerente con gli scopi perseguiti — e, si ripete, da tutti riconosciuti come validi — e traducibile sul piano operativo, derivano dal fatto che i comitati in questione sono destinati a funzionare in territorio estero e, quindi, in presenza di vincoli e limiti posti da norme di diritto internazionale consuetudinario e codificato e da ordinamenti stranieri.

Legiferare senza tenere conto di tali condizionamenti si risolverebbe in un'esercitazione meramente astratta e accademica, assolutamente inidonea a produrre risultati pratici.

3) Questa premessa dà ragione della scelta operata dal Governo con il presente disegno di legge, che mantiene fermi l'impostazione generale, la struttura e gli stessi contenuti essenziali del testo unificato, già approvato dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura, ma vi apporta talune modifiche ritenute indispensabili per assicurarne la rispondenza ai criteri sopraenunciati.

Si tratta, dunque, non già di un ripensamento, e tanto meno di una svolta in un settore fondamentale della nostra politica dell'emigrazione, bensì di uno sforzo di affinamento degli strumenti per l'attuazione di finalità comuni a tutte le forze politiche.

Invero il presente disegno di legge disciplina negli articoli 2 e 3, 9, 10, 11 e 12 le funzioni consultive dei comitati e i modi del loro esercizio, nonché il procedimento per

l'erogazione di contributi alle associazioni degli emigrati; negli articoli 6 e 7 determina la composizione dei comitati e negli articoli da 13 a 23 regola il meccanismo elettorale.

Le modifiche più significative rispetto al testo unificato della precedente legislatura sono giustificate, in primo luogo, dalle incidenze che il provvedimento presenta con il diritto internazionale codificato, alla cui osservanza lo Stato italiano è obbligato.

La Convenzione sulle relazioni consolari adottata a Vienna il 24 aprile 1963, come è noto, attribuisce l'esercizio delle funzioni consolari, nei limiti e con le modalità dalla stessa Convenzione specificati, esclusivamente agli uffici consolari e regola con altrettanta precisione la materia del personale e delle sedi degli uffici stessi.

Ne consegue che occorre avere la massima cura nell'evitare qualsiasi disposizione che possa dare adito, direttamente o indirettamente, all'ipotesi di una proiezione esterna di comitati, ai quali nessuno Stato riconoscerà mai alcun potere di rappresentanza degli interessi nazionali.

È in questa ottica che è apparso indispensabile adottare, in luogo della denominazione « comitati consolari », quella di « comitati dell'emigrazione italiana » e formulare l'articolo 2 sulle funzioni consultive in termini più precisi, in modo da sancire inequivocabilmente che i comitati svolgono esclusivamente opera di collaborazione e di supporto dell'azione degli uffici consolari e non hanno alcun potere di sovrapporsi a questi nei rapporti con le autorità statali del Paese ospitante.

La Convenzione di Vienna, inoltre, riconosce alle sedi consolari una serie di immunità e privilegi (inviolabilità, non assoggettabilità ad atti esecutivi ed espropriativi, esenzioni fiscali, eccetera), che sono strettamente correlati alla destinazione dell'edificio agli usi ufficiali della rappresentanza fin dal momento iniziale dell'acquisto della disponibilità (compravendita, locazione, eccetera), per cui si è ritenuto di escludere

qualsiasi promiscuità di usi nella sede del consolato.

Altra questione, ovviamente, è che il comitato possa ottenere a vario titolo dei locali in immobili di proprietà demaniale anche, al limite, nell'edificio dove ha sede l'ufficio consolare, semprechè detti locali siano suscettibili di un'utilizzazione separata ed autonoma.

Ma a tali fini appare perfettamente idonea la disposizione del primo comma dell'articolo 5.

Infine è stata soppressa l'ipotesi dell'affidamento della segreteria del comitato ad un impiegato del consolato.

Il personale dipendente dai consolati, debitamente notificato allo Stato di residenza, gode di una serie di immunità e privilegi ai sensi della Convenzione di Vienna in quanto svolge le sue funzioni al servizio dello Stato italiano e nell'ambito dell'attività istituzionale del consolato, per cui il suo distacco alla segreteria del comitato determinerebbe la perdita di tale *status* internazionale.

4) Altre modifiche sono state introdotte per l'osservanza di principi fondamentali del diritto amministrativo.

Così, in particolare, la decisione sulla concessione dei contributi ad associazioni e ad enti non può che competere al Ministero degli affari esteri (art. 3), anche perchè soltanto il quadro completo delle richieste di contributo, corredate delle proposte dei consoli e del parere dei comitati di tutte le parti del mondo, può consentire un'equa ripartizione delle somme a tale scopo stanziata sui competenti capitoli del bilancio.

Per quanto riguarda gli attuali comitati di assistenza (COASIT), il disegno di legge statuisce che i compiti e le funzioni di natura pubblica loro affidati dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono trasferiti ai nuovi comitati, dovendosi per contro consentirgli di continuare ad esercitare le loro attività nella forma di associazioni privatistiche.

Infine alcuni correttivi di natura tecnica sono stati apportati al procedimento elettorale su proposta del Ministero dell'interno.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Istituzione dei  
comitati dell'emigrazione italiana)*

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato dell'emigrazione italiana.

**Art. 2.**

*(Compiti dei  
comitati dell'emigrazione italiana)*

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato dell'emigrazione italiana svolge, in collaborazione ed in stretto coordinamento con l'autorità consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attività del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati.

Il comitato, ispirandosi ai principi della Costituzione italiana, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra l'Italia e il Paese ospitante e delle norme comunitarie.

Il comitato, inoltre, nell'ambito degli ordinamenti locali, collabora con l'autorità consolare nella vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, anche mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche, nonchè sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero, a sostegno dell'azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e in vista di favorire il loro migliore inserimento nelle società di accogliimento, di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e di migliorare la loro conoscenza della lingua italiana.

I compiti e le attività dei comitati previsti dalla presente legge non danno diritto a compensi.

### Art. 3.

#### *(Funzioni consultive)*

Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perchè esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie

proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide — entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato — con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge dall'autorità consolare, qualora ne venga da questa richiesto.

#### Art. 4.

##### *(Bilancio del comitato)*

Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

- a) le rendite del suo eventuale patrimonio;
- b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;
- d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

#### Art. 5.

##### *(Sede e segreteria)*

Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

#### Art. 6.

##### *(Composizione del comitato)*

Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da nove membri elettivi per le comunità fino a cinquantamila, da dodici per quelle fino a centomila e da quindici per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purchè iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa sol-

tanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

#### Art. 7.

*(Membri stranieri di origine italiana)*

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per elezione diretta o per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto.

Nel caso di elezione diretta, per le modalità di iscrizione per l'elettorato attivo e passivo, di presentazione delle liste, di designazione per il comitato elettorale e per i seggi, di votazione e di scrutinio, si rispetteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni della presente legge.

In caso di cooptazione, ciascun componente del comitato eletto può esprimere a scrutinio segreto un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno i due terzi dei voti del comitato.

#### Art. 8.

*(Durata in carica e decadenza dei membri)*

I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre se-



dute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

#### Art. 9.

##### *(Validità delle riunioni e delle deliberazioni)*

Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

#### Art. 10.

##### *(Poteri e funzioni del presidente)*

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

#### Art. 11.

##### *(Poteri e funzioni dell'esecutivo)*

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

## Art. 12.

*(Commissioni di lavoro)*

Il comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

## Art. 13.

*(Elettorato attivo)*

Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purchè in possesso di passaporto valido o di documento equipollente, nonchè di documento attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

## Art. 14.

*(Elenco degli elettori)*

In attesa che la materia della registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme, ed ai soli fini dell'elezione dei comitati dell'emigrazione italiana, presso ogni ufficio consolare, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, viene compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, e la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore. L'iscrizione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima pos-

sibile diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando — mediante ogni possibile mezzo e tramite di informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre istituzioni presso cui trovansi cittadini italiani — i cittadini stessi ad iscriversi.

L'elenco è pubblico e aggiornato periodicamente d'ufficio o sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari.

Le iscrizioni si chiudono al trentesimo giorno precedente le elezioni.

#### Art. 15.

##### *(Sistema elettorale)*

I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.

#### Art. 16.

##### *(Convocazione dei comizi e liste elettorali)*

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.

L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali.

I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Art. 17.

*(Comitato elettorale circoscrizionale)*

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo articolo 26.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 26.

Art. 18.

*(Svolgimento delle elezioni)*

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero de-

gli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

#### Art. 19.

##### *(Costituzione dei seggi elettorali)*

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

#### Art. 20.

##### *(Partecipazione alle elezioni)*

Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14.

Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

## Art. 21.

*(Operazioni di voto)*

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

Di tutte le operazioni, nonchè delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.

## Art. 22.

*(Ripartizione dei seggi)*

Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

## Art. 23.

*(Attribuzione dei seggi)*

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

## Art. 24.

*(Comitati non elettivi. Contributi)*

Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirci dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito

delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

Gli uffici consolari possono, altresì, promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonchè ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.

#### Art. 25.

*(Abrogazione espressa.  
Trasferimento di compiti)*

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

#### Art. 26.

*(Regolamento di esecuzione)*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.



## Art. 27.

*(Prime elezioni)*

Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fisserà la data.

## Art. 28.

*(Finanziamento degli oneri  
per le prime elezioni)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituzione dei comitati consolari ».

Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.